

ALIQUOTE ICI 2010

A seguito del **D.L. n. 93/2008** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, **a decorrere dall'anno 2008 è esclusa** dall'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e le relative **pertinenze (C2/C6/C7)**.

Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Gorla Minore relativamente all'anno 2010 sono le seguenti:

ALIQUOTA ORDINARIA	7,0 per mille
*ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO DI CATEGORIA A01-A08-A09(det. €103.29) *PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A01-A08-A09 Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, i locali di deposito classificati o classificabili in <i>categoria catastale C02 - C06 - C07</i> , destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.	4,0 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE con esclusione degli immobili di cat. A01 – A08 – A09	ESENTE
IMMOBILI ASSIMILATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE *Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori-figli) ex art. 5 Regolamento ICI – *Immobili adibiti ad abitazione principale ad anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero ex art. 5 Regolamento ICI –	ESENTE
IMMOBILI AD USO ABITATIVO OGGETTO DI INTERVENTI PER INSTALLAZ. IMPIANTI TERMICI SOLARI E IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE	3,0 per mille

Si informa che le aliquote sono identiche a quelle dell'anno 2009.

DETRAZIONI ANNO 2010

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A01, A08 e A09.
(intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, spetta una detrazione dell'imposta pari a:

€ 103,29 annue

In tutti gli altri casi non spetta la detrazione.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria.

La detrazione è rapportata ai mesi dell'anno durante i quali il contribuente ha la sua dimora abituale.

In caso di contitolarità, a ciascun contitolare che dimora nell'immobile spetta un uguale quota di detrazione.

Esempio: Abitazione di proprietà per l'intero anno di 3 fratelli: il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B per il 30%; il fratello C per il 20%; dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno la dimora abituale. La detrazione spetta solo ai fratelli B e C in misura di Euro 51,65 (103,29/2) ciascuno.

DICHIARAZIONI ICI ANNO 2010

Per gli eventi accaduti nel 2009 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata entro il 31/07/2010, con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in distribuzione presso l'ufficio Tributi.

► La dichiarazione non è obbligatoria nei seguenti casi: gli atti di compravendita di immobili; gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

► Permane l'obbligo di **presentare la dichiarazione ICI** nelle seguenti fattispecie:

- immobili che godono di riduzioni dell'imposta (abitazione principale);
- immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
- immobili oggetto di locazione finanziaria;
- immobili oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristiche dell'area (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;
- immobili oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- immobili oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.